In considerazione del difficile momento emergenziale, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso il “Protocollo d’intesa per la salute e la sicurezza nei cantieri edili”, aggiornandolo lo scorso 24 aprile.

Al fine del contrasto al contagio al virus Covid-19, nel protocollo d’Intesa vengono assegnati alcuni compiti in capo alle diverse figure che operano in cantiere

Premesso che nella sua stesura non è stata consultata la Rete Professioni Tecniche (RPT) a cui fa capo anche il nostro Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.

Considerato che sono state introdotte nuove incombenze a carico dei Coordinatori della Sicurezza (CSP e CSE), non presenti nel D.Lgs. 81/2008.

Convinti che in nessun modo una malattia possa essere annoverata tra gli infortuni sul lavoro, al fine di sfatare un possibile equivoco in tal senso si condivide la posizione con la RPT e si precisa quanto di seguito.

Va preliminarmente osservato che il Protocollo del 24 aprile 2020 è stato inserito in un D.P.C.M. emanato dal governo per il contenimento della pandemia in corso; Talenormativa è una norma di Igiene Pubblica che in caso di epidemia o pandemia è sovraordinata a quelle di igiene occupazionale acquisendo, in tal modo, valore obbligatorio in termini generali per tutte le figure di cantiere. Le imprese operanti in edilizia, come tutte, debbono adeguare il sistema di salute e sicurezza sul lavoro al principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” che, come prevede l’articolo 2087 c.c., impone la ricerca delle migliori soluzioni disponibili rispetto ai singoli fattori di rischio, tenendo conto della “particolarità del lavoro”, della “esperienza” e della “tecnica”. Il Protocollo in esame intende costituire lo “stato dell’arte” rispetto alla identificazione delle procedure anti-contagio COVID-19 in cantiere e, quindi, i soggetti che vi operano (dal committente alle imprese, passando per i coordinatori) hanno l’obbligo di attenersi alle parti di procedura di Protocollo che li riguardano.

In effetti però, la mancata consultazione dei Tecnici operanti in cantiere ha generato una serie di problematiche, evidenziate nella nota della RTP.

In sintesi il Coordinatore della Sicurezza (CSP e CSE) viene gravato di compiti che vanno ben oltre la “posizione di garanzia” del medesimo, delineata dall’articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel testo viene messa in discussione la modalità di esecuzione degli obblighi del CSE: il D. Lgs. 81/08 utilizza il termine “verificare” e non “vigilare” e la stessa Suprema Corte sostiene da tempo che tale obbligo sia da intendersi come “alta vigilanza” che non richiede una presenza continua e costante del CSE, mentre il compito di vigilare quotidianamente sull’operato dei lavoratori è affidato, com’è ovvio, al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto. Ci sono poi altre criticità, evidenziate nel testo allegato e, in effetti, altre ancora se ne potrebbero individuare.

Nell’allegare il comunicato stampa della Rete Professioni Tecniche si invitano i colleghi interessati a partecipare al webinar del 25 maggio <https://formazione.architettiroma.it/offerte-dettaglio.php?tipo=2&offerta=142> organizzato dal nostro Ordine, gratuito e aperto a tutti gli architetti, soprattutto se in questo difficile momento emergenziale si stanno occupando della gestione dei cantieri, dell’attività di Direzione dei lavori e del Coordinamento della sicurezza.